Comune di Sedico

Provincia di Belluno

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Numero Registro Generale	Data
137	13-11-2026

OGGETTO: **OBBLIGO UTILIZZO DI PNEUMATICI INVERNALI, CATENE DA NEVE O MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI OMOLOGATI NELLA STAGIONE INVERNALE 2026/2027.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

PREMESSO che:

- durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- il Territorio Comunale di Sedico durante il periodo autunnale, invernale e primaverile è spesso soggetto a temperature ambientali che scendono notevolmente sotto lo zero termico nonché a precipitazioni atmosferiche di carattere nevoso;

CONSIDERATO che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli in quanto già minimi depositi nevosi e deboli formazioni di ghiaccio sono sufficienti ad arrecare problemi alla regolare circolazione dei veicoli, modificando la condizione della superficie stradale;

CONSIDERATO, altresì, che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve che il Comune garantisce anche allo scopo di prevenire pericoli alla circolazione;

VISTA la Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve (Prot. RU 1580 – 16.01.2013) con la quale sono state impartite istruzioni agli enti proprietari e concessionari delle strade, agli Uffici territoriali di Governo ed ai Sindaci dei comuni, finalizzate a regolamentare, in via generale, le modalità di attuazione dei provvedimenti al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza della circolazione in particolari periodi dell'anno;

RITENUTO di adeguare pienamente il precedente provvedimento alle specifiche disposizioni impartite dalla direttiva sopra citata, tenendo conto delle disposizioni attualmente vigenti in materia, al fine di assicurare in ogni caso la sicurezza e la fluidità della circolazione in tutte le condizioni metereologiche nel corso del periodo oggetto del presente provvedimento

VISTO il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, in particolar modo l'art.5, l'art.6 comma 4 - lettera e) e l'art.7 comma 1 - lettera a);

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 495, in particolar modo l'art. 122 comma 8);

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027 transitano sulla rete viaria in gestione al Comune di Sedico, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2 e ss.mm.ii.. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori.

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile;

DISPONE che

- il presente provvedimento sia reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'allegato B della Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e

in caso di emergenza neve (Prot. RU 1580 – 16.01.2013) che dovrà essere apposta a cura del Servizio lavori Pubblici e manutenzioni del Comune di Sedico;

- il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sia incaricato di far rispettare la presente ordinanza;

AVVISA che

l' inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR del Veneto, ovvero entro 120 giorni ex DPR 1199/1971 e ss.mm.ii.

Sedico, 13-11-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

SOMMACAL LIDIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.